

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

NORME DI PARTECIPAZIONE

L'attività della Struttura di attività Calcio inizia il 01 settembre 2017 e termina il 31 agosto 2018.

ART. 1 La struttura di attività Calcio UISP - Pesaro e Urbino - organizza e gestisce l'attività ufficiale nel settore dilettantistico disciplina calcio a 5 donne.

ART. 2 Le Società che intendono iscriversi devono aderire all'UISP, le nuove Società devono altresì presentare regolare Atto Costitutivo e Statuto Sociale ai sensi delle norme sull'associazionismo sportivo in vigore.

Le Associazioni Sportive al momento della iscrizione si impegnano a versare le sotto elencate quote:

TITOLO	CAMPIONATO CALCIO A 5 DONNE
ADESIONE UISP	60
TESSERA UISP BASE	9
TESSERA UISP DIRIGENTI INTEGRATIVA B1	20 30
TESSERA UISP INT B2 PER DIRIGENTI E ATLETI	26
TESSERA UISP INT. B3 PER DIRIGENTI E ATLETI	60
ISCRIZIONE CAMPIONATO	GRATUITA
ISCRIZIONE COPPA DI LEGA	20
DEPOSITO CAUZIONALE	25
QUOTA GARA	20
QUOTA ATTIVITA' NAZIONALE	15

I versamenti devono avvenire obbligatoriamente entro le seguenti date:

all'iscrizione	per le quote relative all'adesione, tesseramento, deposito cauzionale, quota attività nazionale,
coppa di lega	prima dell'inizio della competizione
entro il 31/01/2018	quote gara andata campionato
entro il 31/03/2018	quote gara ritorno campionato

ART. 3 Viene applicato il Regolamento Organico, il Regolamento Attività ed il Regolamento Disciplina emanati a livello nazionale dalla Struttura di attività Calcio e contenuti nella Normativa Generale, edizione 2010. Gli articoli successivi modificano (ove possibile) ovvero integrano quanto in essi contenuto ed hanno valore per lo svolgimento della sola attività territoriale.

ART. 4 La partecipazione delle atlete tesserate FIGC all'attività ufficiale della Struttura di attività Calcio UISP di Pesaro e Urbino è limitata secondo quanto riportato nella circolare del 31 maggio allegata in calce

ART. 5 La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità.

Il rispetto della **NORMATIVA** è a cura del legale rappresentante della Società (Presidente) , il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

ART. 6 **ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI**

COPPA DI LEGA:

si svolgerà da ottobre a dicembre, a partire dalla settimana del 17.10.2017.

formula di gioco:

7 squadre suddivise in due giorni. Gare di andata e ritorno – le prime due di ogni girone passano al turno successivo. Semifinali di andata e ritorno – finale in campo neutro

CAMPIONATO:

Il campionato inizierà tra il 8 e il 20 gennaio 2018. Sono previste gare di andata e ritorno che determineranno una classifica finale. Al termine di questa prima fase si svolgeranno le gare dei play off secondo la seguente modalità:

la 1° classificata accederà direttamente alla semifinale (SQUADRA A)

la 2° classificata accederà direttamente alla semifinale (SQUADRA B)

gare uniche, in caso di parità verranno calciati i tiri di rigore:

gara 3: la 3° classificata incontrerà la 6° classificata (VINCENTE SQUADRA C)

gara 4: la 4° classificata incontrerà la 5° classificata (VINCENTE SQUADRA D)

semifinale SQUADRA A vs SQUADRA D

semifinale SQUADRA B vs SQUADRA C

La finale verrà giocata in campo neutro.

ART. 7 A complemento dell'articolo 48, della Normativa Generale, il Calendario viene pubblicato all'inizio dell'attività, qual ora si rendessero necessarie modifiche queste saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali.

ART.8 A complemento dell'articolo 52 del Regolamento Attività, si precisa che per la disciplina calcio a 5 donne **non è previsto il rinvio delle gare** in calendario se non per cause meteorologiche che non consentono la loro regolare effettuazione. Il mancato rispetto di quanto indicato al comma precedente determina per la squadra che risultasse rinunciataria la sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda corrispondente all'intera quota gara. Tuttavia se la comunicazione della mancata

partecipazione alla gara giungerà almeno tre giorni prima della gara in programma la Società verrà punita con la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione in classifica.

ART. 9 In deroga a quanto indicato all'articolo 59, del Regolamento Attività, è ammessa, per lo svolgimento della sola attività provinciale, la non obbligatorietà della presentazione del documento di riconoscimento. Il documento valido rimane quindi la tessera UISP, rilasciata dall'apposito Ufficio Tesseramento, con apposizione di timbro del Comitato UISP provinciale sulla foto e fissaggio della stessa con occhiellatura.

Viene altresì accettato quanto indicato all'articolo 57, del Regolamento Attività, che ribadisce la possibilità di un tesserato momentaneamente sprovvisto di tessera UISP di partecipare alla gara purché il Dirigente Accompagnatore Ufficiale attesti, per iscritto, che lo stesso è regolarmente tesserato, l'attestazione deve essere consegnata al Direttore di Gara e fa parte integrante del referto gara da questo compilato.

L'Arbitro, nel caso verifichi la manomissione o il deterioramento della tessera UISP presentata, è tenuto a richiedere un documento d'identificazione personale in corso di validità, in mancanza di questo il tesserato non potrà prendere parte alla gara. L'Arbitro dovrà comunque verbalizzare quanto accaduto nel referto gara.

Analogamente se la squadra avversaria, in caso di contestazione, volesse prendere visione dei documenti d'identità personale dei Giocatori avversari e questi ne fossero sprovvisti, potrà farlo depositando all'Arbitro una richiesta in tal senso; la Struttura di attività Calcio provvederà, entro il martedì successivo allo svolgimento della gara, a convocare le due Società ed i Tesserati con l'intento di dimostrare la regolarità della loro posizione. Qualora la Società rifiutasse l'incontro subirà i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.

L'Arbitro è tenuto a mettere a disposizione i documenti in suo possesso per la presa visione.

In base alla Normativa vigente ogni squadra potrà indicare nell'elenco giocatori un massimo di:

12 tesserati (5 titolari e 7 riserve) per la disciplina Calcio a 5.

Le Società che utilizzano elenchi prestampati in cui sono indicati i nominativi di tutti i tesserati sono invitate a cancellare, con un pennarello nero, i nominativi di quei tesserati in esubero rispetto al numero massimo.

Le Società che non applicheranno tale accorgimento saranno punite in base a quanto indicato nella Normativa Generale.

ART. 10 In deroga all'articolo 61 – del Regolamento Attività, si precisa che nello svolgimento dell'attività provinciale la numerazione delle maglie può assumere un ordine diverso da quello indicato all'articolo suddetto, purché ne sia data preventiva comunicazione all'Arbitro.

ART. 11 A complemento dell'articolo 47, della Normativa Generale, si precisa che il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato entro il lunedì successivo alla giornata di Campionato.

Il Comunicato Ufficiale s'intende conosciuto dal giorno immediatamente seguente.

Eventuali errori, seppur rilevati, saranno corretti tempestivamente, purché ne sia data comunicazione alla Struttura di attività Calcio entro il giorno successivo alla data di ricevimento.

Le correzioni saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate e riportate sul Comunicato Ufficiale successivo.

ART. 12 I provvedimenti disciplinari, comminati dal Giudice Sportivo, conseguenti ad espulsione di tesserati dal terreno di gioco, s'intendono automatici e scattano senza la loro necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. I provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica per somma di ammonizioni s'intendono operanti dalla giornata immediatamente successiva all'avvenuta pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nella corrente stagione sportiva i provvedimenti disciplinari, ad esclusione della squalifica a tempo, comminati durante lo svolgimento della COPPA DI LEGA non saranno sommati a quelli del CAMPIONATO in corso e viceversa.

ART. 13 La determinazione della Classifica disciplina terrà conto dei punteggi desunti dalla Tabella pubblicata all'articolo 35, del Regolamento Attività.

ART. 14 Il tesseramento degli Atleti (e dei Dirigenti a cui viene in seguito rilasciata la scheda attività) non può essere effettuato dopo la fine della prima fase del campionato. Il tesseramento dei Dirigenti (che non svolgono attività come atleti) può avvenire durante tutta la stagione sportiva senza alcun limite temporale.

ART. 15 La squadra prima nominata deve essere equipaggiata di n. 3 palloni efficienti a sistema di rimbalzo controllato.

ART.16 La partecipazione all'attività di calcio a 5 femminile è consentita a tutte le atlete che hanno compiuto 14 anni. Si ricorda che il tesseramento di atlete minorenni avverrà solo dopo aver consegnato in sede l'autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori.

Per ogni altra norma non indicata si fa riferimento alla **NORMATIVA GENERALE**, edizione 2010.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2017"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A nella stagione sportiva 2017-2018 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2017.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Struttura di Attività calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2017-2018 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2017.

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2018 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8.

Le Strutture di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Strutture di Attività calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Strutture di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2017/2018, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2017

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3ª categoria (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1ª e 2ª categoria	no * (2)	si	si	---
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	---
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile serie A	---	---	---	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	---	---	---	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	---	---	---	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2017-2018 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Struttura di Attività calcio Uisp.

Pesaro 25 settembre 2017

Il Presidente
